Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 163

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 12 luglio 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° maggio 1941-XIX, n. 615.
Modificazioni alla legge 12 giugno 1931-IX, n. 924, sulla vivisezione degli animali vertebrati a sangue caldo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 1 della legge 12 giugno 1931-IX, n. 924, è sostituito dal seguente:

« La vivisezione e tutti gli altri esperimenti sugli animali vertebrati a sangue caldo (mammiferi ed uccelli) sono vietati quando non abbiano lo scopo di promuovere il progresso della biologia e della medicina sperimentale e si eseguono negli Istituti e Laboratori scientifici del Regno, sotto la diretta responsabilità dei rispettivi direttori.

« Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per l'educazione nazionale, può essere consentito che gli esperimenti di cui al precedente comma siano eseguiti, sempre ai fini ivi indicati, in locali diversi dagli Istituti e dai Laboratori scientifici del Regno. Nel decreto deve essere indicato il sanitario responsabile degli esperimenti.

« Gli esperimenti che richiedono la vivisezione, a semplice scopo didattico, sono consentiti soltanto in casi di inderogabile necessità, quando, cioè, non sia possibile ricorrere ad altri sistemi dimostrativi.

« La vivisezione sui cani e sui gatti è normalmente vietata, salvo che essa sia ritenuta indispensabile per esperimenti di ricerca scientifica e non sia assolutamente possibile avvalersi di animali di altra specie. I direttori degli Istituti e Laboratori, nei quali detti esperimenti abbiano a compiersi, sono tenuti a farne apposita e separata menzione nel modulo di cui al successivo art. 4, motivando le ragioni per le quali la scelta del cane o del gatto è stata considerata indispensabile. Lo stesso obbligo incombe al sanitario responsabile nel caso previsto dal secondo comma.

« La vivisezione e gli altri esperimenti possono essere eseguiti soltanto dai laureati in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in scienze biologiche ed in scienze naturali, e dagli studenti delle relative facoltà, che abbiano compiuto il primo biennio del corso di medicina e chirurgia o di scienze biologiche, o di scienze naturali o di medicina veterinaria, con il consenso della direzione e sotto la responsabilità dei direttori degli Istituti e Laboratori scientifici.

« Nei soli casi di eccezionale riconosciuta importanza il Ministro per l'interno, d'intesa col Ministro per l'educazione nazionale, può consentire di eseguire la vivisezione e gli altri esperimenti sugli animali anche a chi non sia munito dei titoli suindicati. La relativa autorizzazione viene rilasciata dal Ministro per l'interno su domanda dell'interessato, accompagnata dal motivato parere del direttore dell'Istituto in cui gli esperimenti dovranno essere eseguiti ».

Art. 2.

L'art. 4 della legge predetta è sostituito dal seguente:

« È fatto obbligo ai direttori degli Istituti e dei Laboratori, nei quali si eseguono esperimenti sugli animali, di tenere apposito registro, nel quale devono essere riportati i dati relativi agli esperimenti eseguiti in conformità del modulo annesso alla presente legge.

« Tali dati con l'ubicazione e il nome dei singoli Istituti e Laboratori, saranno trasmessi dai direttori, alla fine dell'anno accademico, con il libretto delle lezioni, ai rettori delle Università i quali avranno cura di farli recapitare ai Ministri per l'interno e per l'educazione nazionale.

« I direttori di Istituti o di Laboratori, indipendenti dalle Università e dove si eseguono esperimenti sugli animali, dovranno, alla fine di ogni anno, trasmettere i moduli, con i dati richiesti, ai prefetti delle rispettive Provincie, i quali ne cureranno la trasmissione ai suddetti Ministri.

« Le disposizioni del primo e del terzo comma si applicano anche ai sanitari responsabili, nel caso previsto dall'art. 1, comma secondo ».

Art. 3.

L'art. 5 della legge predetta è sostituito dai seguenti:

« Art. 5. — Ai fini dell'osservanza della presente legge, la vigilanza sugli Istituti, sui Laboratori e sugli altri locali nei quali si eseguano esperimenti sopra gli animali, è affidata all'autorità sanitaria provinciale, che si avvale dell'opera delle guardie zoofile di cui all'art. 7 della legge 11 aprile 1939-XVI, n. 612, che siano laureati in medicina e chirurgia o in medicina veterinaria. Dette guardie operano secondo le direttive e sotto la vigilanza del medico provinciale, al quale riferiscono direttamente, con apposito verbale, per i provvedimenti del caso ».

« Art. 5-*bis*. — I trasgressori alle disposizioni dei precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 sono puniti con l'ammenda da L. 500 a L. 2000. In caso di recidiva la pena dell'ammenda è da L. 1000 a L. 4000 ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PUTZOLU — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 29 maggio 1941-XIX, n. 616.

Integrazione del prezzo dell'olio di oliva a favore dei produttori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È assunto a carico del bilancio dello Stato il pagamento a favore dei produttori di olio di oliva, di una quota di integrazione del prezzo di conferimento del prodotto all'ammasso, in misura di L. 100 a quintale per l'olio di oliva commestibile e lampante di produzione nazionale, da destinarsi al consumo interno, conferito o da conferire all'ammasso nella campagna olearia 1940-41, entro i termini che verranno fissati per ciascuna provincia dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Sono esclusi dal beneficio i produttori di oli rettificati e di olio commestibile ammessi all'esonero dall'ammasso o allo svincolo in favore di determinate categorie.

La quota di integrazione è ridotta a L. 80 al quintale per i quantitativi di olio che i produttori sono autorizzati dalle Sezioni della olivicoltura a distribuire direttamente ai dettaglianti; e a L. 60 al quintale per quelli che i produttori sono autorizzati a distribuire ai consumatori, con ritiro dei buoni tessera e con l'osservanza della disciplina di distribuzione stabilita dalle norme vigenti.

Sulle quote di integrazione di cui sopra sarà trattenuta una aliquota del 5 % (cinque per cento) per il pagamento dell'imposta sulla entrata e per i servizi di accertamento e corresponsione delle quote stesse.

I produttori agricoli che entro il 31 gennaio 1941 hanno venduto le olive prodotte nella campagna 1940-41, hanno diritto di chiedere ai compratori delle olive stesse una integrazione del prezzo qualora il prezzo pagato non risulti ragguagliato al prezzo dell'olio corrisposto al frantoiano, compresa l'integrazione statale.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dei primi tre commi dell'art. 1 della presente legge.

Sugli stanziamenti disposti ai sensi del precedente comma possono essere concesse ai fini della presente legge, anticipazioni di fondi al Settore della olivicoltura che provvede alla loro ripartizione fra le Sezioni della olivicoltura dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, con le modalità da stabilire mediante decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per le finanze.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TASSINARI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 14 giugno 1941-XIX, n. 617.

Modificazione all'art. 8 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, riguardante la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 8 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, riguardante la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato, è sostituito dal seguente:

« I rimanenti nove decimi del prezzo di vendita saranno pagati in nove rate annuali eguali con l'interesse legale a scalare. L'acquirente ha facoltà di anticiparli in tutto od in parte.

« Per i beni di provenienza dell'Asse ecclesiastico è ammesso il pagamento mediante obbligazioni ecclesiastiche giusta l'art. 17 della legge 15 agosto 1867, n. 3848.

« L'Amministrazione demaniale, a proprio giudizio insindacabile, può disporre che il prezzo di vendita sia integralmente pagato in unica soluzione entro il termine di giorni dieci da quello in cui sarà stata notificata all'aggiudicatario l'intervenuta approvazione del verbale di aggiudicazione.

« La facoltà di cui al precedente comma può essere esercitata anche negli esperimenti d'asta successivi al primo andato deserto o conseguenti a quello nel cui avviso d'asta sia stato prescritto l'esperimento di rincaro, ancorchè per il primo incanto siasi prestabilito il pagamento rateale del prezzo.

« Le norme di cui ai precedenti comma terzo e quarto possono essere applicate anche nei riguardi di esperimenti di asta che all'entrata in vigore della presente legge siano in corso di espletamento ».

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad avvalersi, per le norme di cui alla presente legge, del disposto dell'art. 2 della legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1406, sia per quanto si attiene alla formazione del testo unico delle disposizioni relative alla unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato, sia per quanto si riferisce alle modifiche da apportare, ai sensi dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, al regolamento per l'esecuzione della legge 24 dicembre 1908, n. 783, approvato con R. decreto 17 giugno 1909, n. 454.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 giugno 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 10 marzo 1941-XIX, n. 618.

Approvazione del regolamento relativo al trattamento dei beni nemici nel territorio dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, modificato con legge 16 dicembre 1940-XIX, n. 1902;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visti il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, relativo all'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675, e il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, relativo all'ordinamento e amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1940-XIX, n. 2011, relativo alla nomina del Governatore delle Isole italiane dell'Egeo;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro Segretario di Stato per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze e per gli scambi e per le valute;

Viste le deleghe rilasciate, in data 23 febbraio 1941-XIX ai Sottosegretari di Stato per i Ministeri degli affari esteri, per la grazia e giustizia e per gli scambi e per le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento — visto, d'ordine Nostro dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, proponente — per il trattamento dei beni nemici nel territorio dello Stato, previsto dalla sezione 1ª del capo II del titolo V della legge di guerra, allegato *A*, di cui al R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415.

Il regolamento entra in vigore nel Regno, dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nella Libia e nell'Africa Orientale Italiana, dalla data della pubblicazione nel Bollettino ufficiale dei singoli Governi, e nei Possedimenti dalla data della pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Governo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENINI — TERUZZI — PUTZOLU — DI REVEL — GATTI

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 435, foglio 22. — MANCINI

Regolamento per il trattamento dei beni nemici nel territorio dello Stato, previsto dalla sezione 1ª del capo II del titolo V del testo della legge di guerra.

Art. 1.

(Provvedimenti di confisca).

I provvedimenti di confisca preveduti dall'art. 292 e quelli da emanarsi in attuazione del decreto Reale preveduto dall'art. 293 del testo della legge di guerra, sono emanati dal prefetto e, nella zona delle operazioni, dall'autorità che vi esercita i poteri civili.

Il provvedimento di confisca stabilisce anche le modalità per la sua esecuzione.

Copia del provvedimento, con l'indicazione del valore accertato o presunto dei beni confiscati, è trasmessa, nel più breve tempo possibile, al Ministero delle finanze.

Restano ferme, per le cose costituenti preda bellica, le disposizioni dei regolamenti militari.

Art. 2.

(Registro dei beni confiscati).

Presso il Ministero delle finanze sono raccolte le notizie relative ai beni che siano stati confiscati a norma degli articoli 292 e 293 della legge ed al valore accertato o presunto di essi.

Art. 3.

(Elenchi dei beni appartenenti a persone di nazionalità nemica).

L'Intendenza di finanza, in base alle risultanze degli accertamenti compiuti presso pubblici uffici e alle informazioni assunte, forma due elenchi, nei quali sono indicati:

1) i beni mobili e immobili, i depositi, i valori e i crediti che risultano appartenenti a persone di nazionalità nemica;

2) le stesse entità patrimoniali, per le quali, pur figurando proprietari persone di nazionalità non nemica, vi sia ragionevole sospetto per ritenerle appartenenti a persone di nazionalità nemica.

I suindicati elenchi devono indicare le generalità dei proprietari, la loro nazionalità e residenza, la natura dei beni, la loro ubicazione, con i dati catastali, se trattisi di immobili, e il loro valore accertato o presunto.

L'elenco dei beni preveduto dal n. II deve inoltre enunciare sommariamente i motivi, sui quali si fonda il sospetto dell'appartenenza di essi a persone di nazionalità nemica.

Copia integrale degli elenchi è trasmessa alla prefettura della provincia che, a sua volta, li rimette al Ministero delle finanze, con l'indicazione di tutti gli altri beni, denunziati a norma degli articoli 309 e 310 della legge o identificati con qualsiasi altro mezzo di indagine.

Allo stesso Ministero è comunicata ogni variazione degli elenchi.

Art. 4.

(Schedario centrale presso il Ministero delle finanze).

Il Ministero delle finanze istituisce uno schedario, in cui sono registrate, sotto il nome delle singole persone, alle quali i beni appartengono, le notizie risultanti dagli elenchi trasmessi a norma dell'articolo precedente.

Se risulta che a una stessa persona appartengono beni situati nel territorio di diverse provincie, il Ministero segnala tale circostanza alle prefetture rispettive, perchè possano trarne elementi di giudizio ai fini dell'eventuale esercizio della facoltà di ordinare il sequestro o il sindacato relativamente ai beni situati nella loro circoscrizione.

Art. 5.

(Requisito del decreto di sequestro).

Il decreto di sequestro contiene l'indicazione della persona alla quale appartengono o si presume appartengano i beni formanti oggetto del sequestro, la descrizione dei beni sequestrati con l'indicazione del detentore, la nomina del sequestratario e gli altri provvedimenti preveduti dai commi terzo e quarto dell'art. 299 della legge.

Copia del decreto è immediatamente trasmessa, per l'esecuzione, all'Intendenza di finanza competente, e altra copia al Ministero delle finanze.

Art. 6.

(Esecuzione del decreto di sequestro).

L'intendente di finanza, ricevuta copia del decreto di sequestro, provvede immediatamente alla sua pubblicazione, notificazione e trascrizione a norma dell'art. 298 della legge, richiedendo in pari tempo il sequestratario per la esecuzione del decreto stesso.

Il sequestratario procede all'esecuzione del decreto di sequestro, prendendo in consegna i beni sequestrati con l'intervento dei proprietari o dei detentori dei beni sequestrati o dei loro delegati.

Nel caso di assenza delle persone suindicate, il sequestratario procede con l'assistenza di due testimoni.

Il sequestratario, per l'esecuzione del decreto di sequestro, ha le stesse facoltà conferite dal Codice di procedura civile agli ufficiali giudiziari per il caso di esecuzione forzata.

L'intendente di finanza può delegare funzionari da lui dipendenti per assistere il sequestratario nelle operazioni suindicate.

Art. 7.

(Processo verbale dell'esecuzione del sequestro).

Dell'esecuzione del sequestro il sequestratario redige processo verbale, che deve contenere le indicazioni prescritte dal Codice di procedura civile per il sequestro dei beni mobili e immobili.

Se tra i beni sequestrati si trovano documenti relativi a crediti o a depositi di valori, il processo verbale deve indicarne tutti gli estremi, unitamente a tutte le notizie utili per la identificazione dei debitori, dei depositari e della loro residenza.

Art. 8.

(Deposito e trasmissione del processo verbale).

Entro tre giorni dalla data in cui sono terminate le operazioni di esecuzione del sequestro, il processo verbale originale deve essere depositato presso l'Intendenza di finanza,

che ne trasmette copia al Ministero delle finanze, al prefetto che ha ordinato il sequestro e ai prefetti nella cui provincia si trovano beni appartenenti alla persona, nei confronti della quale il provvedimento è stato disposto.

Art. 9.

(*Stima dei beni sequestrati*).

L'Intendenza di finanza, ricevuto il processo verbale di sequestro, dà le occorrenti disposizioni, perchè gli Uffici tecnici erariali presi accordi con il sequestratario, provvedano alla stima dei beni sequestrati.

Qualora, per la speciale natura dei beni o per alro motivo, sia necessario l'ausilio di esperti privati, essi sono designati dall'intendente di finanza, al quale spetta di determinare il compenso loro dovuto.

Art. 10.

(*Obbligo della tenuta del libro giornale*).

Il sequestratario deve, in ogni caso, tenere un libro giornale, vidimato in ciascun foglio dell'intendente di finanza o da un funzionario del suo ufficio da lui delegato, in cui sono annotate le entrate e le spese inerenti alla gestione.

Le entrate e le spese devono essere notate nel libro giornale a cura del sequestratario alla data di riscossione e di erogazione.

Nel caso di concessa o tardiva registrazione delle spese, queste restano a carico del sequestratario, salvo che l'intendente di finanza ritenga giustificata l'omissione o il ritardo.

Il libro giornale è presentato all'Intendenza di finanza o a chi ne fa le veci, a ogni sua richiesta.

L'intendente di finanza, ove la natura e l'importanza dei beni sequestrati o della gestione lo rendano necessario può prescrivere che il sequestratario tenga anche altre scritture.

Art. 11.

(*Rendiconto periodico*).

Il rendiconto periodico, compilato nei termini prescritti dal decreto di sequestro, è presentato, con i documenti giustificativi, all'intendente di finanza, il quale, qualora lo approvi, vi appone il proprio visto.

L'intendente di finanza comunica al sequestratario il provvedimento adottato e le eventuali osservazioni o istruzioni.

Copia del rendiconto, con il visto di approvazione e con le eventuali osservazioni o istruzioni è, a cura dell'intendente, trasmessa al Ministero delle finanze.

Art. 12.

(*Locazione dei beni sequestrati*).

Ferma la disposizione del secondo comma dell'art. 299 della legge, nei casi in cui il sequestratario deve provvedere alla locazione dei beni affidati alla sua amministrazione, la durata dei relativi contratti non può essere superiore ad un anno e, se trattasi di fondi rustici, non può eccedere il tempo minimo stabilito dalle consuetudini locali.

Tuttavia, l'intendente di finanza può autorizzare il sequestratario a stipulare contratti di locazione di maggior durata, quando ne derivino apprezzabili vantaggi alla gestione.

Art. 13.

(*Deposito delle somme riscosse dal sequestratario*).

Salvo quanto è disposto per gli avanzi di gestione, le somme riscosse dal sequestratario devono essere, di regola, depositate senza ritardo presso un Istituto bancario designato dall'intendente di finanza. Questo, ove trattisi di gestione di limitata importanza, può disporre che il deposito venga effettuato presso una Cassa postale di risparmio.

Presso l'Istituto o la Cassa postale di risparmio deve aprirsi un conto corrente o un libretto di risparmio fruttifero, non vincolato, intestato al sequestratario pro-tempore, salve le altre cautele che, in casi speciali, l'intendente di finanza ritenga utile prescrivere.

Art. 14.

(*Processo verbale della restituzione dei beni*).

In tutti i casi in cui debbasi procedere a restituzione di beni sequestrati ne è redatto processo verbale, con l'intervento degli aventi diritto o di loro rappresentanti, muniti di regolare mandato speciale e, occorrendo, con l'assistenza di un rappresentante dell'Avvocatura dello Stato.

Il processo verbale è depositato nel termine di tre giorni, presso l'Intendenza di finanza, la quale provvede ai sensi dell'art. 8.

Art. 15.

(*Pagamento dei debiti*).

I pagamenti prevenuti dai numeri 5°, 6° e 7° dell'art. 304 della legge, non possono essere effettuati se non previa autorizzazione dell'intendente di finanza, al quale il sequestratario e i creditori interessati devono comunicare gli elementi che giustificano i titoli di credito o le eventuali cause di prelazione.

Art. 16.

(*Documenti delle riscossioni e dei pagamenti fatti dal sequestratario*).

Tutti i documenti comprovanti qualsiasi riscossione o pagamento fatto dal sequestratario sono numerati e riuniti in fascicoli, che devono allegarsi a ogni rendiconto.

In fine di ogni quietanza è apposta una dichiarazione, sottoscritta dal sequestratario, la quale attesti l'eseguito pagamento.

Art. 17.

(*Domanda di prelevamento*).

Le domande per ottenere prelevamenti a norma dell'art. 307 della legge sono dirette all'intendente di finanza competente, il quale, accertata l'esistenza dei motivi addotti a giustificazione della domanda, la trasmette, con le informazioni assunte e con sua proposta motivata, al prefetto per le determinazioni di sua competenza.

Art. 18.

(*Registro presso il Ministero delle finanze*).

Presso il Ministero delle finanze, oltre agli altri registri ritenuti necessari per l'esercizio del controllo sulla osservanza delle disposizioni della sezione 1ª del capo II del titolo V della legge e di questo regolamento, è istituito un registro, nel quale, per ciascun bene di cui sia stato ordinato il sequestro sono indicate le rispettive consistenze patrimoniali al momento del sequestro e le successive variazioni attive e passive risultanti dai rendiconti periodici della gestione.

Art. 19.

(*Collaborazione tecnica dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero*).

Gli organi preposti all'amministrazione dei beni sequestrati, nell'esercizio delle funzioni a loro demandate dalla legge e da questo regolamento, si avvalgono, in quanto in detti beni siano comprese divise estere, titoli italiani emessi

all'estero e crediti verso l'estero, della collaborazione tecnica degli organi centrali e locali dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, specie al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di valute e di scambi con l'estero.

Art. 20.

(Applicazione nei territori dell'Africa italiana e nei Possedimenti).

Questo regolamento si applica anche nei territori dell'Africa italiana, sostituito:

1) al Ministro per le finanze, il Ministro per l'Africa Italiana, il quale può delegare ai Governatori generali le relative attribuzioni;

2) al prefetto, in Libia, il prefetto di Provincia libica, e nell'Africa Orientale Italiana il Governatore;

3) all'intendente di finanza, in Libia, il Governatore generale e, nell'Africa Orientale Italiana, il Governatore, salva la facoltà del Governatore generale Vice Re di Etiopia di avocare a sè le relative attribuzioni.

Il presente decreto si applica anche nei Possedimenti italiani, sostituito al prefetto e all'intendente di finanza il Governatore.

I Ministeri dell'Africa Italiana e degli affari esteri provvedono a rimettere al Ministero delle finanze copia degli atti e le notizie che, ai sensi delle disposizioni degli articoli precedenti, rispettivamente loro pervengono dai Governi dell'Africa Italiana e dal Governo dei Possedimenti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

REGIO DECRETO 10 luglio 1941-XIX, n. 619.

Norme integrative di quelle emanate con il R. decreto-legge 17 giugno 1941-XIX, n. 494, e con il R. decreto-legge 23 giugno 1941-XIX, n. 608, relativi a disposizioni concernenti beni esistenti in Italia ed appartenenti a persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 23 giugno 1941-XIX, n. 608, relativo a nuove disposizioni concernenti i beni esistenti in Italia ed appartenenti a persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per le finanze e per gli scambi e per le valute, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le autorizzazioni di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 17 giugno 1941-XIX, n. 494, sia in via generale che per casi particolari, sono accordate dal Ministro per gli scambi e per le valute, il quale può all'uopo delegare l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 2.

Il pubblico ufficiale che, nel procedere alla esecuzione di un provvedimento giudiziario o amministrativo, deve effettuare il pagamento di una somma di danaro o la consegna di titoli o valori a favore di persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America, è tenuto ad eseguire il pagamento o la consegna suddetti alla filiale più vicina della Banca d'Italia, la quale viene in tal modo ad essere costituita debitrice o detentrice delle somme di denaro o dei titoli o valori ricevuti verso le persone sopra menzionate.

La consegna di beni diversi da quelli indicati nel comma precedente da parte di una pubblica autorità o di un pubblico ufficiale in un procedimento amministrativo o giudiziario non può essere effettuata senza l'autorizzazione preveduta nell'art. 5 del R. decreto-legge 17 giugno 1941-XIX, n. 494.

Art. 3.

Le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 17 giugno 1941-XIX, n. 494, non si applicano:

1) per i pagamenti ad istituti o aziende di credito di titoli cambiari, anche se l'incasso avvenga per conto di persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America;

2) per i pagamenti agli stessi istituti e aziende di credito, da parte degli enti debitori, di dividendi, interessi, premi o di ogni altro provento, derivanti da titoli di Stato e da titoli azionari ed obbligazionari di qualunque specie, appartenenti a persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America, nonchè per i pagamenti di titoli estratti, il rimborso per riduzione di capitale, la consegna di azioni gratuite, gli atti conseguenti all'esercizio del diritto d'opzione e simili operazioni su detti titoli.

Gli istituti e le aziende di credito sono tenute a versare le somme di denaro ed i titoli ricevuti per le operazioni indicate nel comma precedente, nel termine di cinque giorni, alla filiale più vicina della Banca d'Italia, la quale viene in tal modo ad essere costituita debitrice o detentrice delle somme di denaro o dei titoli ricevuti verso i creditori aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America.

Art. 4.

Il Ministro per le corporazioni, d'intesa coi Ministri per le finanze e per gli scambi e per le valute, può nominare un delegato per la sorveglianza della gestione delle aziende industriali e commerciali, nelle quali persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America hanno interessi prevalenti, con facoltà di prendere visione dei libri, degli atti e della corrispondenza dell'azienda e di compiere qualsiasi altro accertamento necessario ai fini dell'esercizio delle sue funzioni.

Chiunque rifiuti di fornire al delegato suddetto le informazioni che sarebbe tenuto a dare al titolare dell'azienda è punito con l'arresto fino a tre mesi.

Art. 5.

Le aziende industriali e commerciali, appartenenti a persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America, possono essere sottoposte alla sorveglianza di cui all'articolo precedente, nei modi ivi previsti.

Con l'intervento del delegato ministeriale le dette aziende possono compiere, senza bisogno di speciale autorizzazione, gli atti non eccedenti l'ordinaria gestione e non vigono per esse i divieti di pagamento sanciti nei riguardi delle persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America.

Art. 6.

Agli effetti delle disposizioni vigenti sui beni esistenti in Italia ed appartenenti a persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America, si considerano persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America:

1) le persone fisiche che possiedono la nazionalità degli Stati Uniti d'America, ancorchè possiedano in pari tempo la nazionalità di un altro Stato estero;

2) gli apolidi che abbiano posseduto in qualsiasi momento la nazionalità degli Stati Uniti d'America, o che siano nati da genitori che possiedano o abbiano posseduto la nazionalità degli Stati Uniti d'America, ovvero che abbiano la residenza nel territorio degli Stati Uniti d'America;

3) le mogli di coloro che sono considerati aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America a norma dei numeri precedenti, a meno che possiedano la nazionalità italiana;

4) la Confederazione degli Stati Uniti d'America, i singoli Stati, le Amministrazioni e gli Enti pubblici nonchè le altre persone giuridiche che possiedano la nazionalità degli Stati Uniti d'America a termine delle leggi di detto Stato.

Art. 7.

Sono compresi fra gli atti considerati nulli dall'art. 2 del R. decreto-legge 17 giugno 1941-XIX, n. 494, anche gli atti di disposizione in ordine ai diritti nascenti dai brevetti per invenzione, modelli e marchi, nonchè in ordine ai diritti di autore.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCARDI — GRANDI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 435, *foglio* 32. — MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1941-XIX.
Nomina del sequestratario della S. A. « Castanea » con sede a Genova.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i propri decreti 12 ottobre 1940 e 4 aprile 1941 relativi alla sottoposizione a sequestro della S. A. « Castanea », con sede in Genova;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

Il generale Carlo Contestabile è nominato sequestratario della S. A. « Castanea ».

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 giugno 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(2723)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Costituzione del Consorzio interprovinciale di Pisa, Apuania, Lucca e Livorno per la raccolta, il ricevimento, la salatura ed il collocamento delle pelli grezze bovine ed equine.

Con decreto Ministeriale 1° luglio 1941-XIX è stato costituito, ai sensi della legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 826, e del decreto Ministeriale 3 ottobre 1940-XVIII, con sede a Pisa, il Consorzio interprovinciale di Pisa, Apuania, Lucca e Livorno per la raccolta, il ricevimento, la salatura ed il collocamento delle pelli grezze bovine ed equine.

Presidente e vice presidenti del Consorzio sono stati rispettivamente nominati: Rossini Giuseppe, Verardi Francesco, Cortopassi Albano, Sparnacci Anastasio.

(2673)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 3 luglio 1941-XIX - N. 146

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione	Cambio indicativo
Argentina (peso carta)	4,51	—	—
Belgio (belgas)	—	3,0534	—
Bolivia (boliviano)	—	—	0,3325
Brasile (milreis)	—	—	0,9786
Bulgaria (leva)	—	23,20	—
Canadà (dollaro)	—	—	—
Cile (peso)	—	—	0,665
Danimarca (corona)	—	3,6680	—
Egitto (lira eg.)	—	—	—
Equador (sucre)	—	—	1,33
Estonia (corona)	—	4,6070	—
Finlandia (marka)	—	38,91	—
Francia (franco)	—	—	42,786
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045	—
Giappone (yen)	—	—	4,4762
Grecia (dracma)	—	—	—
Inghilterra (sterlina)	—	—	75,572
Islanda (corona)	—	—	3,0679
Lettonia (lat)	—	3,6751	—
Lituania (litas)	—	3,3003	—
Messico (peso)	—	—	3,895
Norvegia (corona)	—	4,3374	—
Olanda (fiorino)	—	10,1297	—
Perù (soles)	—	—	2,8975
Polonia (zloty)	—	381,68	—
Portogallo (scudo)	0,7670	—	—
Romania (leu)	—	10,5263	—
Slovacchia (corona)	—	65,66	—
Spagna (peseta)	—	169,40	—
S. U. America (dollaro) (nom.)	19 —	—	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290	—
Svizzera (franco)	441 —	441 —	—
Turchia (lira T)	—	15,20	—
Ungheria (pengo)	—	3,85205	—
U.R.S.S. (rublo)	—	—	—
Uruguay (pesos)	—	—	8,2175
Venezuela (bolivar)	—	—	5,2250

Rendita 3,50 % (1906)	76,05
Id. 3,50 % (1902)	73,075
Id. 3 % lordo	53,20
Id. 5 % (1935)	92,925
Redimibile 3,50 % (1934)	72,875
Id. 5 % (1936)	94,80
Obbligazioni Venezie 3,50 %	95,75
Buoni del Tesoro novennali 4 % - scad. 15 febbraio 1943	97,70
Id. Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	97,35
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1944)	99,10
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1949)	99,65
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1950)	99,775

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 15 posti di tenente del Genio navale in servizio permanente effettivo

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;
Visto il proprio decreto in data 19 ottobre 1940-XIX;

Decreta:

E' approvata l'unita notificazione di concorso per 15 posti di tenente del Genio navale in servizio permanente effettivo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 24 febbraio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: RICCARDI

Notificazione di concorso per titoli per 15 posti di tenente del Genio navale in servizio permanente effettivo

Art. 1.

In base al decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 19 ottobre 1940-XVIII è aperto un concorso per titoli alla nomina di n. 15 tenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo del genio navale.

Art. 2.

Il concorso avrà luogo in Roma alla data che sarà stabilita e comunicata in tempo utile ai concorrenti.

Art. 3.

Possono prendere parte al concorso i laureati in ingegneria navale e meccanica, o civile, o industriale, che alla data della presente notificazione non abbiano oltrepassato il 28° anno di età.

A norma dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, modificato dalla legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, il limite di età è elevato: di due anni nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data di cui al 1° comma dell'art. 7 della presente notificazione, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali elevazioni si cumulano fra di loro.

Art. 4.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani, di razza non ebraica ed inscritti al P.N.F.:

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti a Roma presso il Ministero della marina.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,55 ed a m. 0,80, e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, senza correzione, controllato con le tavole ottotipiche De Wecker, non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

V. binoculare = 1/2, a 5 metri di distanza;

V. monoculare = 1/4, a 5 metri di distanza.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate Holmgreen, deve essere assolutamente normale, e così pure normale deve essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 5.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito, come risulterà dai punti ottenuti.

A parità di punti si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni.

A parità di altri titoli, costituiranno titolo di preferenza, nell'ordine sottoindicato:

a) la laurea in ingegneria navale e meccanica;

b) la comprovata conoscenza di lingue estere (francese, inglese, tedesca) da documentarsi;

c) titoli speciali riferentisi a pubblicazioni o a servizio prestato presso aziende pubbliche o private.

Per il titolo *b*) è riservata alla Commissione giudicatrice la facoltà di sottoporre i candidati, che abbiano dichiarato di conoscere lingue estere, ad una prova pratica, consistente nella traduzione estemporanea di un brano di rivista scientifica francese, inglese o tedesca. Tale prova si potrà effettuare in occasione della presentazione per la visita medica.

Art. 6.

Lo stipendio iniziale è di L. 13.640 annue, cui debbono aggiungersi il supplemento di servizio attivo di L. 2530 annue, l'indennità militare di L. 2600 annue e l'eventuale aggiunta di famiglia.

Art. 7.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 6, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione stato giuridico) entro il 90° giorno dopo quello della pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, con l'indicazione esatta del domicilio dei concorrenti e l'elenco degli eventuali titoli di cui all'art. 5, e corredate dei seguenti documenti, debitamente legalizzati dalle competenti autorità:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista (costituito da un certificato, in carta bollata da L. 4, rilasciato dal segretario — o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia — del competente Fascio di combattimento, e vistato dal segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo della Provincia a cui il Fascio appartiene), attestante l'appartenenza ai Fasci di combattimento, ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili e indicante l'anno, il mese e il giorno della iscrizione.

I cittadini italiani residenti all'estero e i non regnicoli dovranno presentare il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero. Quest'ultimo certificato, redatto su carta legale, dev'essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci italiani all'estero;

c) estratto del registro degli atti di nascita (sono esclusi i certificati di nascita) di data non anteriore al 10 marzo 1940;

d) diploma originale di laurea, oppure copia autentica di esso, rogata da Regio notaio;

e) certificato di abilitazione all'esercizio professionale;

f) stato dei punti riportati nei singoli esami in tutte le materie del quinquennio di studi superiori fino alla laurea (corso preparatorio e corso triennale di applicazione) e nell'esame di abilitazione;

g) certificato di stato libero; se trattisi di ammogliato, copia dell'atto di matrimonio e certificato di stato di famiglia, nonchè un certificato dell'ufficiale di stato civile, da cui risulti se abbia o meno contratto matrimonio con persona straniera, e, nell'affermativa, se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno, entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere il Regio assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso, ammogliato, se egli non avrà ottemperato alla disposizione del precedente capoverso o se non avrà ottenuto il Regio assentimento;

h) certificato generale negativo del casellario giudiziario;

i) certificato di buona condotta, rilasciato dall'autorità comunale competente e vidimato dal prefetto;

l) titoli scientifici e titoli speciali di carriera, se posseduti dall'aspirante;

m) certificato di esito di leva. Se il concorrente ha già prestato o presta servizio militare, deve invece esibire il foglio di congedo, o la copia dello stato di servizio militare, o il foglio matricolare;

n) fotografia del concorrente con la firma debitamente autenticata.

I documenti di cui alle lettere *a*), *g*), *h*) e *i*), dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti, ufficiali di complemento in servizio o ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, od impiegati dello Stato in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *h*) e *i*).

Gli aspiranti ed allievi ufficiali dovranno presentare tutti i documenti indicati nel presente art. 7 e dovranno indicare nella domanda anche il domicilio della famiglia.

Non verranno prese in considerazione le domande che, entro il termine stabilito, perverranno non corredate dei documenti prescritti dal presente articolo. Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

I concorrenti che dimostrino di essere richiamati alle armi potranno essere ammessi al concorso presentando entro il termine stabilito dal 1° comma del presente articolo la sola domanda, salvo a produrre i documenti successivamente ed in ogni caso almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'esame dei titoli da parte della Commissione incaricata.

Il Ministero potrà accordare un ulteriore termine, oltre quelli indicati nel 1° e nel penultimo comma del presente articolo, per la regolarizzazione di documenti formalmente imperfetti.

Art. 8.

Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati.

Art. 9.

L'ammissione al concorso può essere negata con provvedimento non motivato e insindacabile del Ministro.

L'ammissione stessa può inoltre essere accordata sotto riserva, in relazione a quanto è detto nei due ultimi commi dell'art. 7 e nell'art. 8.

Art. 10.

La verifica dei titoli e la compilazione della graduatoria degli idonei saranno eseguite da una Commissione speciale, che sarà nominata dal Ministro per la marina.

Detta Commissione, in via preliminare, stabilirà i criteri generali da seguire e potrà stabilire coefficienti da applicare ai risultati degli esami sostenuti dagli aspiranti nel quinquennio di studi superiori e per l'abilitazione. Essa potrà inoltre stabilire, sempre in via preliminare, un minimo di votazione, così per gli esami speciali come per quelli di laurea e di abilitazione, al disotto del quale non sarà dichiarata l'idoneità alla nomina.

Art. 11.

Ciascuno dei vincitori del concorso, assumendo servizio, ha diritto soltanto al rimborso della spesa di viaggio personale in seconda classe, per raggiungere la sede assegnatagli, purchè sia diversa da quella nella quale aveva la residenza prima di essere nominato. Per il detto viaggio l'ufficiale riceverà lo scontrino ferroviario a tariffa militare.

Art. 12.

I vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reale equipaggi marittimi con ferma di anni sei, a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

I vincitori del concorso, assunti in servizio, dovranno seguire un breve corso di istruzione militare presso la Regia Accademia navale. Inoltre, coloro che non siano laureati in ingegneria navale e meccanica saranno inviati a compiere corsi speciali per completare la loro cultura professionale. La durata e le modalità di tali corsi saranno stabilite dal Ministero della marina.

Art. 14.

Nel caso che un candidato, risultato vincitore del concorso, rinunzi alla nomina prima che questa abbia luogo, si potrà procedere alla nomina, in sua vece, del candidato, risultato idoneo, che segue nella graduatoria l'ultimo dei candidati assunti in servizio.

Art. 15.

Copie della presente notificazione potranno essere richieste al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione S.A.P.M.) nonchè ai Comandi in capo dei Dipartimenti militari marittimi di La Spezia, Napoli e Taranto ed al Comando militare marittimo autonomo di Venezia.

Roma, addì 24 febbraio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: RICCARDI

(2720)

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 20 posti di sottotenente nel Corpo per le Armi navali in servizio permanente effettivo

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;
Visto l'art. 4 della legge 22 luglio 1939, n. 1225;
Visto il proprio decreto in data 19 ottobre 1940-XVIII;

Decreta:

E' approvata l'unita notificazione di concorso per 20 posti di sottotenente nel Corpo per le Armi navali in servizio permanente effettivo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° maggio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: RICCARDI

Notificazione di concorso per titoli per 20 posti di sottotenente nel Corpo delle Armi navali in servizio permanente effettivo

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli alla nomina di n. 20 sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo delle Armi navali.

Art. 2.

Il concorso avrà luogo in Roma alla data che sarà stabilita e comunicata in tempo utile ai concorrenti.

Art. 3.

Possono prendere parte al concorso gli studenti universitari della facoltà d'ingegneria, sezione d'ingegneria industriale e civile, che alla data della presente notificazione non abbiano oltrepassato il 26° anno di età.

Art. 4.

Gli studenti universitari d'ingegneria, sezione industriale, devono avere sostenuto con esito favorevole gli esami del 1° anno del triennio di studi di applicazione; quelli della facoltà d'ingegneria, sezione civile, devono impegnarsi ad ottenere, se vincitori del concorso, il passaggio al secondo anno del triennio di studi di applicazione della sezione industriale della facoltà d'ingegneria.

Art. 5.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani, di razza non ebraica, ed iscritti al P.N.F.;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti a Roma presso il Ministero della Marina.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori, rispettivamente, a m. 1,55 ed a m. 0,80, e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus non deve essere inferiore ai seguenti limiti:
con ambo gli occhi: $V=1/2=0,50$;
con l'occhio peggiore: $V=1/4=0,25$.

E' tollerata la miopia semplice, senza alterazioni del fondo oculare e senza astigmatismo, la quale non oltrepassi le tre diotrie e che, con correzione, raggiunga il visus nei limiti sopra indicati.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate Holmgreen, deve essere normale, e così pure normale deve essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 6.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito, come risulterà dai punti ottenuti.

A parità di punti si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni.

A parità di altri titoli, costituiranno titolo di preferenza, nell'ordine sottoindicato:

a) la comprovata conoscenza di lingue estere (francese, inglese, tedesca) da documentarsi;

b) titoli speciali riferentisi a pubblicazioni o a servizio prestato presso aziende pubbliche o private.

Per il titolo a) è riservata alla Commissione giudicatrice la facoltà di sottoporre i candidati, che abbiano dichiarato di conoscere lingue estere, ad una prova pratica, consistente nella traduzione estemporanea di un brano di rivista scientifica francese, inglese o tedesca. Tale prova si potrà effettuare in occasione della presentazione per la visita medica.

Art. 7.

Lo stipendio iniziale inerente al grado di sottotenente è di L. 10.670 annue, al quale deve aggiungersi il supplemento di servizio attivo di L. 2090 annue, l'indennità militare di L. 2400 annue e l'eventuale aggiunta di famiglia (salve le riduzioni e gli aumenti di legge).

Art. 8.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 6, dovranno pervenire al Ministero della Marina (Direzione generale del Personale e dei Servizi militari - Divisione stato giuridico) entro il 90° giorno dopo quello della pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, con l'indicazione esatta del domicilio dei concorrenti e l'elenco degli eventuali titoli di cui all'art. 6, e corredate dei seguenti documenti, debitamente legalizzati dalle competenti autorità:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista (costituito da un certificato, in carta bollata da L. 4, rilasciato dal segretario — o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia — del competente Fascio di combattimento, e vistato dal segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo della Provincia a cui il Fascio appartiene), attestante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili e indicante l'anno, il mese e il giorno della iscrizione.

I cittadini italiani residenti all'estero e i non regnicoli dovranno presentare il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero. Quest'ultimo certificato, redatto su carta legale, dev'essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci italiani all'estero;

c) estratto del registro degli atti di nascita (sono esclusi i certificati di nascita di data non anteriore al 10 marzo 1940);

d) stato dei punti riportati nei singoli esami in tutte le materie nel biennio propedeutico e nel primo anno del corso di applicazione;

e) certificato di stato libero; se trattisi di ammogliato, copia dell'atto di matrimonio e certificato di stato di famiglia, nonchè un certificato dell'ufficiale di stato civile, da cui risulti se abbia o meno contratto matrimonio con persona straniera, e, nell'affermativa, se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del Regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a sottotenente, se ammogliati, dovranno, entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere il Regio assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso, ammogliato, se egli non avrà ottemperato alla disposizione del precedente capoverso o se non avrà ottenuto il Regio assentimento;

f) certificato generale negativo del casellario giudiziario;

g) certificato di buona condotta, rilasciato dall'autorità comunale competente e vidimato dal prefetto;

h) titoli scientifici e titoli speciali di carriera, se posseduti dall'aspirante;

i) certificato di esito di leva. Se il concorrente ha già prestato o presta servizio militare, deve invece esibire il foglio di congedo, o la copia dello stato di servizio militare o il foglio matricolare;

l) fotografia del concorrente con la firma debitamente autenticata.

I documenti di cui alle lettere a), c), f) e g) dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti, ufficiali di complemento in servizio, o ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, od impiegati dello Stato in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentazione dei documenti di cui alle lettere a), f) e g).

Gli aspiranti ed allievi ufficiali dovranno presentare tutti i documenti indicati nel presente art. 8 e dovranno indicare nella domanda anche il domicilio della famiglia.

Non verranno prese in considerazione le domande che, entro il termine stabilito, perverranno non corredate dei documenti prescritti dal presente articolo. Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

I concorrenti che dimostrino di essere richiamati alle armi potranno essere ammessi al concorso presentando entro il termine stabilito dal 1° comma del presente articolo la sola domanda, salvo a produrre i documenti successivamente ed in ogni caso almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'esame dei titoli da parte della Commissione incaricata.

Il Ministero potrà accordare un ulteriore termine, oltre quelli indicati nel primo e nel penultimo comma del presente articolo, per la regolarizzazione di documenti formalmente imperfetti.

Art. 9.

Il Ministro si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati.

Art. 10.

L'ammissione al concorso può essere negata con provvedimento non motivato e insindacabile del Ministro.

L'ammissione stessa può inoltre essere accordata, sotto riserva, in relazione a quanto è detto nei due ultimi commi dell'art. 8 e nell'art. 9.

Art. 11.

La verifica dei titoli e la compilazione della graduatoria degli idonei saranno eseguite da una Commissione speciale, che sarà nominata dal Ministro per la Marina.

Detta Commissione, in via preliminare, stabilirà i criteri generali da seguire e potrà stabilire coefficienti da applicare ai risultati degli esami sostenuti dagli aspiranti durante il corso di studi superiori. Essa potrà inoltre stabilire, sempre in via preliminare, un minimo di votazione, per gli esami speciali, al disotto del quale non sarà dichiarata l'idoneità alla nomina.

Art. 12.

Ciascuno dei vincitori del concorso, assumendo servizio, ha diritto soltanto al rimborso della spesa di viaggio personale in seconda classe, per raggiungere la sede assegnatagli, purchè sia diversa da quella nella quale aveva la residenza prima di essere nominato. Per il detto viaggio l'ufficiale riceverà lo scontrino ferroviario a tariffa militare.

Art. 13.

I vincitori del concorso, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reale Equipaggi Marittimi con ferma di anni sei, a decorrere dalla nomina a sottotenente.

Art. 14.

I vincitori del concorso sono nominati sottotenenti e, con tale grado, sono inviati dal Ministero della Marina presso una Regia Università o Politecnico del Regno a frequentare il secondo ed il terzo anno del triennio di studi di applicazione per il conseguimento della laurea in ingegneria industriale (sottosezioni: meccanica, elettrotecnica e chimica).

Essi seguono, inoltre, presso la Regia Accademia navale, un breve tirocinio militare-marinaresco e, conseguita la laurea, un corso integrativo di istruzione professionale, della durata di otto mesi, sulle materie e sui programmi che sono stabiliti dal Ministero della Marina.

Art. 15.

Nel caso che un candidato, risultato vincitore del concorso, rinunzi alla nomina prima che questa abbia luogo, si potrà procedere alla nomina, in sua vece, del candidato, risultato idoneo, che segue nella graduatoria l'ultimo dei candidati assunti in servizio.

Art. 16.

Copie della presente notificazione potranno essere richieste al Ministero della Marina (Direzione generale del Personale e dei Servizi militari - Divisione S.G.P.M.) nonchè ai Comandi in capo dei Dipartimenti militari marittimi di La Spezia, Napoli e Taranto ed al Comando militare marittimo autonomo di Venezia.

Roma, addì 1° maggio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: RICCARDI

(2719)

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 20 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo di commissariato militare marittimo

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;
Visto il decreto Ministeriale 6 novembre 1936 che approva le istruzioni ed i programmi di esame per il concorso di ammissione a sottotenente nel Corpo di commissariato militare marittimo;
Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 19 ottobre 1940-XVIII;

Decreta:

E' approvata l'annessa notificazione di concorso in data 1° maggio 1941-XIX per la nomina di 20 sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo di commissariato militare marittimo.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° maggio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: RICCARDI

Notificazione di concorso per 20 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo di commissariato militare marittimo.

Art. 1.

In base al decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 19 ottobre 1940-XVIII, è aperto un concorso per esami a 20 posti di sottotenente nel Corpo di commissariato militare marittimo.

Art. 2.

Il concorso avrà luogo in Roma, presso il Ministero della marina, alla data che sarà stabilita e comunicata in tempo utile ai concorrenti.

Art. 3.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito, come risulterà dai punti ottenuti, ed a parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni.
Costituirà poi diritto di precedenza — a parità di altri titoli — l'aver seguito almeno due corsi di cultura militare presso le Regie università, avendone superato i relativi esami.

Art. 4.

I vincitori del concorso, nominati sottotenenti di Commissariato, seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso la Regia accademia navale e un tirocinio pratico a bordo.

Art. 5.

Lo stipendio iniziale inerente al grado di sottotenente è di L. 10.670 annue, al quale debbono aggiungersi il supplemento di servizio attivo di L. 2090, l'indennità militare e l'eventuale aggiunta di famiglia.

Art. 6.

Potranno essere ammessi al concorso i cittadini provvisti di laurea in giurisprudenza, o in scienze economiche e commerciali, o in scienze politiche, ovvero di laurea dottorale in scienze economico-marittime conseguita presso la Sezione di armamento navale del Regio istituto superiore navale di Napoli.

Art. 7.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:
a) essere cittadini italiani, di razza non ebraica, ed iscritti al P.N.F.;
b) aver compiuto il 20° anno di età e non aver superato il 25° alla data della presente notificazione.
Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di quattro anni.

A norma dell'articolo 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, il limite di età è elevato: di due anni nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data di cui al 1° comma dell'articolo 8 della presente notificazione, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali elevazioni si cumulano fra di loro e con quella derivante dall'appartenenza al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922;
c) risultare di buona condotta pubblica e privata;
d) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti a Roma, presso il Ministero della marina, immediatamente prima dell'inizio degli esami.
L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori, rispettivamente, a m. 1,55 ed a m. 0,80, e dovranno inoltre essere tra loro in conveniente rapporto, così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.
Il visus senza correzione, controllato con le tavole ottotipiche De Wecker, non deve essere inferiore ai seguenti limiti:
visus binoculare = 1/2 a 5 metri di distanza;
visus monoculare = 1/4 a 5 metri di distanza.
La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate Holmgreen, deve essere assolutamente normale e così pure normale deve essere la funzione auditiva.
Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 8.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 6 con l'indicazione del domicilio del concorrente, e con l'elenco degli eventuali titoli, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari Divisione stato giuridico) non oltre il 90° giorno dopo quello della pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, corredate dai seguenti documenti debitamente legalizzati dalle competenti autorità:
a) certificato di cittadinanza italiana;
b) documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista (costituito da un certificato, in carta bollata da L. 4, rilasciato dal segretario o dal vice segretario — se trattasi di capoluogo di Provincia — del competente Fascio di combattimento, e vistato dal segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo della Provincia a cui il Fascio appartiene), attestante l'appartenenza ai Fasci di combattimento e indicante l'anno, il mese e il giorno della iscrizione. Qualora tale certificato sia presentato anche ai fini della proroga sul limite massimo di età, esso deve rispondere inoltre ai seguenti requisiti:
1° contenere l'espressa menzione, anche se negativa, delle eventuali interruzioni;
2° essere firmato *personalmente* dal competente segretario federale (senza possibilità di sostituzione con altra firma);
3° essere ratificato da S. E. il Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista, o dal Segretario amministrativo o dai Vice segretari, che sono autorizzati a firmare atti ufficiali del Partito.
I cittadini italiani residenti all'estero e i non regnicoli dovranno presentare il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero. Quest'ultimo certificato, redatto su carta legale, dev'essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero o firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci italiani all'estero. Deve inoltre soddisfare ai requisiti di cui ai precedenti numeri 1° e 3° quando sia prodotto anche ai fini della proroga sul limite massimo di età;
c) estratto del registro degli atti di nascita (sono esclusi i certificati di nascita), di data non anteriore al 10 marzo 1940;
d) diploma originale di laurea oppure copia autenticata di esso, rogata da Regio notaio;
e) stato dei punti riportati nei singoli esami universitari;
f) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, copia dell'atto di matrimonio e certificato di stato di famiglia, nonchè un certificato dell'ufficiale di stato civile, da cui risulti se abbia o meno contratto matrimonio con persona straniera, e, nell'affermativa, se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728.
I vincitori del concorso che otterranno la nomina a sottotenente se ammogliati, dovranno, entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere il Regio assentimento per il matrimonio contratto.
Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente capoverso, o non avrà ottenuto il Regio assentimento;
g) certificato generale negativo del casellario giudiziario;

h) certificato di buona condotta, rilasciato dall'autorità comunale competente e vidimato dal Prefetto;

i) titoli eventualmente posseduti dall'aspirante;

l) certificato di esito di leva. Se il concorrente ha già prestato o presta servizio militare deve invece esibire il foglio di congedo, o la copia dello stato di servizio, o il foglio matricolare;

m) fotografia del concorrente con firma debitamente autenticata.

Nella domanda il candidato deve specificare la lingua estera da lui scelta per l'esame obbligatorio e quelle su cui desidera sostenere le prove facoltative, in relazione a quanto è stabilito nel programma d'esami.

I documenti indicati alle lettere *a*), *f*), *g*), *h*) dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti che siano ufficiali di complemento in servizio, o ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, od impiegati dello Stato di servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *g*), *h*). Gli aspiranti od allievi ufficiali dovranno invece presentare tutti i documenti indicati nel presente art. 8 e dovranno indicare nella domanda anche il domicilio della famiglia.

Non verranno prese in considerazione le domande che, entro il termine stabilito, perverranno non corredate dei documenti prescritti come stabilito dal presente articolo. Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

I concorrenti che dimostrino di essere richiamati alle armi potranno essere ammessi al concorso presentando entro il termine stabilito dal 1° comma del presente articolo la sola domanda, salvo a produrre i documenti successivamente ed in ogni caso almeno 10 giorni prima dell'inizio degli esami.

Il Ministero potrà accordare un ulteriore termine oltre quelli indicati nel 1° comma e nel terz'ultimo comma del presente articolo, per la regolarizzazione dei documenti formalmente imperfetti. Quest'ultimo termine dovrà, in ogni caso, scadere prima della data di inizio degli esami.

I documenti comprovanti quelli degli eventuali titoli preferenziali, di cui al precedente art. 3, che verranno acquisiti dopo la presentazione dei documenti di rito, potranno essere presentati successivamente ai termini indicati nel 1° e nel terz'ultimo comma del presente articolo, ma non oltre il giorno d'inizio delle prove orali.

Art. 9.

Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti, nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati.

Art. 10.

L'ammissione al concorso può essere negata con provvedimento non motivato ed insindacabile del Ministro.

L'ammissione stessa può inoltre essere accordata sotto riserva, in relazione a quanto è detto nei commi penultimo e terz'ultimo dell'art. 8 e nell'art. 9.

Art. 11.

L'esame di concorso si svolgerà sul programma allegato alla presente notificazione.

Durante lo svolgimento delle prove, i candidati non possono comunicare fra loro nè con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri o manoscritti. Potrà essere permesso, negli esami di lingue estere, l'uso dei rispettivi vocabolari. Chi contravviene a queste disposizioni sarà escluso dagli esami.

Art. 12.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a sottotenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reale Equipaggi Marittimi, con ferma di anni sei, a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

Ciascuno dei vincitori del concorso, assumendo servizio, ha diritto soltanto al rimborso della spesa di viaggio personale in seconda classe per raggiungere la sede assegnatagli, purchè sia diversa da quella nella quale aveva la residenza prima di essere nominato. Per il detto viaggio l'ufficiale riceverà lo scontrino ferroviario a tariffa militare.

Art. 14.

Copie della presente notificazione con i programmi di esame annessi potranno essere richieste alle Direzioni di commissariato militare marittimo di La Spezia, Taranto e Venezia, alla Direzione dei servizi e degli opifici di commissariato di Pola, alle Sezioni dei servizi di commissariato di La Maddalena, Napoli, Brindisi e Messina, ovvero al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione stato giuridico) e Direzione generale di Commissariato militare marittimo.

Roma, addì 1° maggio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: RICCARDI

Programma dell'esame di concorso per la nomina a sottotenente nel Corpo di commissariato militare marittimo e relative istruzioni.

	MATERIE D'ESAME	Numero delle tesi da estrarsi	Durata dell'esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
	Esame scritto			
1	Componimento in lingua italiana sopra argomento di cultura generale o sulle materie del programma.	—	ore 8	3
2	Componimento di lingua straniera (francese, inglese o tedesca a scelta del candidato)	—	ore 8	2
	Esame orale.			
1	Lingua e letteratura straniera (1).	—	min. 20	2
2	Elementi di fisica e chimica .	2	» 20	2
3	Diritto amministrativo	2	» 15	3
4	Diritto commerciale e marittimo	1	» 15	2
5	Amministrazione e contabilità di Stato	2	» 15	3
6	Economia politica e statistica	1 1	» 15	1
7	Diritto corporativo.	2	» 20	3
8	Nozioni di diritto e procedura penale	1	» 15	1

(1) Il candidato deve leggere i testi della lingua prescelta correntemente e con buona pronunzia; deve tradurre correntemente dei brani sia in italiano che dall'italiano e dimostrare di avere qualche conoscenza della letteratura relativa.

NOTA. — I candidati, oltre al componimento di lingua straniera obbligatorio nella lingua da essi prescelta, possono chiedere di svolgere un tema nelle altre due lingue. In tal caso per una lingua, che a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correntemente, si aggiunge al punto medio degli esami, espresso in ventesimi, un quarto di punto oppure metà o tre quarti fino a un punto intero, a seconda che il punto di merito assegnato in media, fra scritto e orale, sia 14, 16, 18, o più di 18; e per una seconda lingua l'aggiunta è in ragione di metà delle aliquote predette.

ELEMENTI DI FISICA E CHIMICA.

TESI 1ª:

Fisica: Fenomeni fisici - Stati di aggregazione della materia - Proprietà generale dei corpi - Misure di lunghezza di massa e di tempo.

Chimica: Fenomeni chimici: Miscugli e combinazioni - Corpi semplici e composti - Valenza - Ossidazione e riduzione - Nomenclatura chimica - Acidi, basi e sali - Metalli e metalloidi.

TESI 2ª:

Fisica: Moto uniforme, vario, uniformemente vario - Composizione dei movimenti - Definizione della forza - Unità di forza - Dinamometri - Notizie generali sulle forze - Gravità - Equilibrio dei corpi.

Chimica: Sistema periodico degli elementi - Legge delle combinazioni chimiche - Legge delle proporzioni costanti - Legge delle proporzioni multiple - Simboli e formule - Pesi atomici e pesi molecolari - Dissociazione elettrica.

TESI 3ª:

Fisica: Macchine semplici - Bilance e stadere. I principi della dinamica - Forza centrifuga - Pendolo, sue leggi ed applicazioni Lavoro ed energia - Potenza del motore.

Chimica. Idrogeno, ossigeno, ozono, catalizzatori - La fiamma - Acqua - Acque naturali - Acqua ossigenata - Sintesi e analisi - La distillazione.

TESI 4ª:

Fisica: Principio di Pascal per i liquidi - Torchio idraulico - Vasi comunicanti - Principio d'Archimede per i liquidi - Peso specifico - Areometri - Principio di Pascal per i gas - Pressione atmosferica - Barometri.

Chimica: Fluoro e acido fluoridrico - Cloro - Acido idraulico - Composti ossigenati del cloro - Bromo e suoi principali composti - Iodio e suoi principali composti.

TESI 5ª:

Fisica: Manometri - Principio di Archimede per i gas - Sue applicazioni alla navigazione aerea - Fenomeni capillari - Diffusione, diosmosi e dialisi - Calore e temperatura - Termometri - Conversione delle scale.

Chimica: Zolfo - Idrogeno solforato - Anidridi dello zolfo - Acido solforico - Solfati - Azoto - Aria - Ammoniaca - Sali di ammonio - Composti ossigenati dell'azoto - Acido nitrico e sali - Concimi azotati.

TESI 6ª:

Fisica: Caloria - Calore specifico - Dilatazione dei solidi, dei liquidi, dei gas - Propagazione del calore - Cambiamento di stato - Cenni sulle macchine termiche.

Chimica: Fosforo - Idrogeno fosforato - Composti principali del fosforo - Cenni generali sui concimi artificiali fosfatici - Arsenio e composti principali di esso con riferimento ai gas tossici - Antimonio e suoi composti.

TESI 7ª:

Fisica: La luce - Propagazione della luce - Fotometri - Riflessione e rifrazione della luce - Specchi - Prisma - Dispersione della luce - Lenti - Immagine nelle lenti - Applicazione delle lenti - Strumenti ottici - Spettroscopio.

Chimica: Boro - Acido borico e suoi composti - Carbonio - Ossido di carbonio - Anidride carbonica e derivati - Solfuro di carbonio - Silicio - Anidride silicica - Silicati - Vetro.

TESI 8ª:

Fisica: Magneti naturali - Calamite artificiali - Campo magnetico terrestre - Declinazione magnetica - Bussole - I due stati elettrici - Elettroscopio - Unità di elettricità - Potere delle punte - Potenziale.

Chimica: I metalli alcalini e loro principali sali - Metalli alcalino-terrosi e loro principali sali - Magnesio, zinco, mercurio e loro principali sali.

TESI 9ª:

Fisica: Condensatori - Macchine elettrostatiche - Effetti della scarica elettrica - La pila e i suoi diversi tipi - La corrente elettrica - Effetti chimici della corrente - Intensità di corrente - Accumulatori.

Chimica: Alluminio, stagno, piombo, manganese e loro principali sali - Rame, argento, oro e loro principali sali - Ferro e sali - Leghe, con speciale riferimento alle leghe leggere e agli acciai inossidabili.

TESI 10ª:

Fisica: Elettromagnetismo - Galvanometri - Amperometri - Elettrocalamite e loro applicazioni - Resistenza elettrica - Unità di resistenza - Effetti termici della corrente e loro applicazioni.

Chimica: Generalità di chimica organica - Polimeria e isomeria - Formule grezze e di struttura - Idrocarburi saturi e non saturi - Alcooli - Alcool metilico, etilico - Fermentazione - Glicerina - Aldeidi e chetoni - Acido formico - Acido acetico - Eteri - Saponi - Idrati di carbonio.

TESI 11ª:

Fisica: Macchine magneto-elettriche - Dinamo elettriche - Motori elettrici - Onde elettromagnetiche - Radioattività - Teoria elettrica della costituzione della materia.

Chimica: Benzene - Nitro derivati - Anilina - Fenoli - Naftalina - Antracene - Terpeni - Cenno sui glucosi e sugli alcaloidi - Sostanze proteiche - Vitamine.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

TESI 1ª:

Dell'Amministrazione pubblica in generale, suo scopo, sua funzione nello Stato - Fonti del diritto amministrativo - Accertamento e decentramento.

TESI 2ª:

Materie amministrative aventi scopo finanziario - Demanio - Tasse - Imposte, loro specie - Debito pubblico.

TESI 3ª:

Materie amministrative tutelari - Della difesa dello Stato - Della giustizia e della sicurezza interna - Della sanità pubblica, della istruzione e della educazione - Della agricoltura, dell'industria, del commercio e del lavoro.

TESI 4ª:

Amministrazione centrale e locale - Magistrature amministrative - Ministeri - Attribuzioni del Capo del Governo Primo Ministro e sue prerogative - Attribuzioni dei Ministri - Consiglio dei Ministri - Obblighi e diritti dei pubblici funzionari - Responsabilità dello Stato per le loro colpe.

TESI 5ª:

Magistrature consultive - Loro ufficio - Consiglio di Stato - Suo ordinamento e sue attribuzioni - Avvocatura dello Stato e sue attribuzioni - Contenzioso amministrativo.

TESI 6ª:

Funzione censoria del Governo costituzionale - Corte dei conti, suo ufficio, suo ordinamento, sue attribuzioni.

TESI 7ª:

Amministrazione locale - Provincia e suo ordinamento - Giunta provinciale amministrativa e sue funzioni anche in materia di contenzioso - Consiglio provinciale dell'economia.

TESI 8ª:

Comuni - Podestà - Consulta municipale - Loro attribuzioni - Ingerenza governativa - Amministrazione speciale per il comune di Roma.

DIRITTO COMMERCIALE E MARITTIMO

TESI 1ª:

a) Nozione del diritto commerciale - Fonti - Soggetti dell'attività mercantile - Oggetto ed esercizio dell'attività stessa.

b) Diritto marittimo, contenuto e carattere - Fonti - Codificazione.

TESI 2ª:

a) Le obbligazioni commerciali - Società e associazioni commerciali.

b) La nave - Natura giuridica - La proprietà navale.

TESI 3ª:

a) I singoli negozi giuridici - Il contratto di compravendita - Il contratto di somministrazione.

b) I diritti reali di garanzia - Privilegi e ipoteca navale - Sequestro, pignoramento e vendita giudiziale delle navi.

TESI 4ª:

a) Il contratto di trasporto - Trasporto merci e persone.

b) I proprietari e gli armatori - La gente di mare - I capitani e i padroni - L'equipaggio.

TESI 5ª:

a) I contratti di appalto, di mandato e commissione, di deposito.

b) Noleggio della nave - Trasporto di merci - La polizza di carico - Trasporto di persone.

TESI 6ª:

a) Il contratto di assicurazione - La cambiale, l'assegno bancario.

b) Le avarie e le contribuzioni - Dei danni cagionati dall'urto delle navi.

TESI 7ª:

a) Le operazioni di banca - Il conto corrente - Le operazioni di borsa.

b) Del prestito e cambio marittimo

TESI 8ª:

a) Dei mezzi legali e convenzionali per assicurare l'adempimento delle obbligazioni - Fallimento e bancarotta.

b) Delle assicurazioni marittime.

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DI STATO.

TESI 1ª:

Scopo e importanza della contabilità generale dello Stato - Demanio pubblico e patrimonio dello Stato - Beni immobili e mobili patrimoniali.

TESI 2ª:

Procedimento per gli incanti e per le licitazioni private - Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti - Prescrizioni delle leggi sul bollo, sul registro e sul notariato in materia di atti e contratti - Servizi ad economia - Collaudazione dei lavori e delle forniture.

TESI 3ª:

Anno finanziario - Bilancio di previsione - Rendiconto generale consuntivo Residui attivi e passivi - Aggiunte e variazioni al bilancio di previsione.

TESI 4ª:

Ragioneria generale e ragioneria delle Amministrazioni centrali - Intendenze di finanza - Altri uffici provinciali e compartimentali - Direzione generale del Tesoro - Sezioni Tesoro delle Intendenze di finanza.

TESI 5ª:

Agenti che maneggiano valori dello Stato, loro responsabilità - Cauzioni - Casse - Controllo e verificazioni ordinarie e straordinarie.

TESI 6ª:

Entrate dello Stato e loro fonti - Quietanze degli agenti delle riscossioni e dei tesorieri - Spese dello Stato e loro impegno, liquidazione e loro pagamento - Emissione dei mandati - Varie specie di mandati e loro pagamento - Spese fisse.

TESI 7ª:

Movimento dei fondi - Vaglia del Tesoro - Servizio del portafoglio - Buoni del Tesoro - Conti correnti - Contabilità speciali - Conti giudiziali.

ECONOMIA POLITICA.

TESI 1ª:

Concetto, limiti, divisioni e importanza dell'economia politica - Azione economica dello Stato, suoi caratteri, suoi limiti - Legislazione sociale.

TESI 2ª:

Elementi della produzione della ricchezza - Del lavoro - Divisione del lavoro - Libertà di lavoro.

TESI 3ª:

Il capitale: suo concetto, sua genesi, sue forme, sua importanza - Industria e varie sue forme.

TESI 4ª:

Salario, concetto, specie, leggi del salario.

TESI 5ª:

Valore: sue cause e sue leggi - Lo scambio e sue forme - Moneta e sistemi monetari - Il credito in generale - Banche di deposito e di sconto, di circolazione, industriali, fondiarie, agrarie.

TESI 6ª:

Dello scambio internazionale - Libertà del commercio - Sistemi restrittivi - Mezzi di trasporto.

STATISTICA.

TESI 1ª:

Concetto, importanza, definizione e divisione della statistica - Metodo statistico - Indagini, informazioni - Leggi statistiche - Relazione tra la statistica e le altre scienze.

TESI 2ª:

La statistica demografica e le sue rivelazioni in Italia - I problemi connessi con l'aumento della popolazione: emigrazione, colonialismo.

DIRITTO CORPORATIVO

TESI 1ª:

La legge naturale di associazione - Interpretazione razionalistica di tale legge - La dottrina della persona giuridica - Carattere politico del fenomeno associativo.

TESI 2ª:

Collegi - Corporazioni ed arti - Il sindacalismo.

TESI 3ª:

Stato corporativo - La crisi dello Stato liberale. I progetti di rappresentanze economiche: la Carta di Libertà del Carnaro - Il movimento fascista: sindacalismo nazionale - La dottrina fascista dello Stato - Le leggi politiche ed amministrative - Nozioni di Stato corporativo.

TESI 4ª:

Il sistema legislativo italiano sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro e la « Carta del Lavoro ».

TESI 5ª:

L'associazione professionale di diritto pubblico - Limiti del sistema sindacale - Condizioni per il riconoscimento della personalità giuridica - Attributi della personalità sindacale.

TESI 6ª:

Sindacati delle professioni liberali - Associazione di dipendenti da enti pubblici - Le associazioni di grado superiore.

TESI 7ª:

Il contratto collettivo di lavoro - Svolgimento dell'Istituto - Soggetti ed oggetti del contratto collettivo - Limiti, forme e revisione - Effeti del contratto collettivo.

TESI 8ª:

La giurisdizione del lavoro - La giurisdizione dei conflitti collettivi - Il giudice - Le azioni sindacali - I soggetti del giudizio - Il procedimento - Le controversie individuali del lavoro.

TESI 9ª:

I reati e le pene - Il dovere del lavoro - Questioni generali e di coordinamento - Serrata e sciopero - Sospensione di servizio pubblico - Inosservanza del giudicato.

TESI 10ª:

L'ordinamento corporativo - Costituzione e funzione delle corporazioni - Rapporti fra associazioni sindacali e corporazioni - Il comitato corporativo centrale - La norma corporativa.

NOZIONI DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE.

TESI 1ª:

Fondamento del diritto di punire - La legge penale - Innovazioni del nuovo codice penale - Leggi complementari.

TESI 2ª:

Del reato - Delitti e contravvenzioni - Elementi del reato - Concorso di reati.

TESI 3ª:

Imputabilità e principi che la regolano - Recidivo - Compartecipazione al reato.

TESI 4ª:

Pena - Sistema penale della nuova legislazione e norme relative all'applicazione delle pene - Misura amministrativa di sicurezza.

TESI 5ª:

Scopo delle norme di procedura penale - Competenza giudiziaria.

TESI 6ª:

Il processo penale nei suoi vari momenti (Atti di polizia giudiziaria - Istruzione giudiziaria - Atti preliminari al giudizio - Esecuzione del giudicato) - Impugnazioni.

(2722)

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 13 posti di ufficiali farmacisti di complemento nel Corpo sanitario militare marittimo

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Regia marina, approvato con Regio decreto 16 maggio 1932, n. 819;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata l'unita notificazione di concorso per titoli per la nomina di 13 ufficiali inferiori farmacisti di complemento nel Corpo sanitario militare marittimo, così ripartiti:

Capitani 3
Tenenti 5
Sottotenenti 5.

Art. 2.

Il Ministero della marina ha facoltà di nominare, in relazione alle esigenze del servizio, entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, un numero maggiore di ufficiali farmacisti di complemento dei gradi suindicati, secondo la graduatoria stessa.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 giugno 1941-XIX

p. *Il Ministro*: RICCARDI

Notificazione di concorso per titoli per la nomina di 13 ufficiali inferiori farmacisti di complemento nel Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per la nomina di 13 Ufficiali inferiori farmacisti di complemento nel Corpo sanitario militare marittimo, così ripartiti:

Capitani 3
Tenenti 5
Sottotenenti 5.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani ed albanesi muniti di laurea in farmacia oppure di diploma in farmacia e di laurea in chimica oppure di laurea in chimica e farmacia (vecchio ordinamento).

Art. 3.

I concorrenti dovranno chiaramente specificare nella domanda il grado a cui aspirano ad essere nominati. Il Ministero si riserva tuttavia la facoltà di assegnare ad essi, previa loro accettazione, gradi di ufficiale inferiori a quello richiesto, secondo le risultanze dei titoli e delle graduatorie.

Art. 4.

Le domande d'ammissione al concorso, in carta bollata da L. 6, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione stato giuridico) entro il 90° giorno dopo la pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, con l'indicazione esatta del domicilio dei concorrenti e corredate dei seguenti documenti, legalizzati dalle competenti autorità:

a) certificato di cittadinanza italiana od albanese (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli);

b) documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista (costituito da un certificato, in carta bollata da L. 4, rilasciato dal segretario — o dal vice segretario, se trattasi di capoluogo di provincia — del competente Fascio di combattimento e vistato dal Segretario Federale o dal vice Segretario Federale o dal Segretario Federale amministrativo della provincia a cui il fascio appartenente) attestante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci Giovanili e indicante l'anno, il mese e il giorno della iscrizione;

c) estratto del registro degli Atti di nascita (non è ammesso il certificato di data posteriore al 10 marzo 1940);

d) certificato generale negativo del casellario giudiziario;

e) certificato di buona condotta rilasciato dall'autorità comunale competente e vidimato dal Prefetto;

f) diploma originale del titolo di studio oppure copia autentica di esso, rogata da Regio notaio;

g) certificato di esame di Stato agli effetti dell'abilitazione all'esercizio professionale;

h) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 13 del testo unico sugli Ufficiali di complemento della Regia marina, approvato con R. decreto 16 maggio 1932, n. 819 a seconda del grado a cui il concorrente aspira. Inoltre, i concorrenti potranno aggiungere altri speciali titoli di carriera o professionali o scientifici, eventualmente posseduti;

i) certificato di esito di leva. Se il concorrente ha già prestato o presta servizio militare, deve, invece, esibire l'estratto matricolare;

l) fotografia con firma debitamente autenticata.

I documenti indicati alle lettere *a*), *d*) ed *e*) devono essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti Ufficiali di complemento o impiegati dello Stato in servizio sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *d*) ed *e*).

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della vigente legge sul bollo.

Non verranno prese in considerazione le domande che, entro il termine stabilito, perverranno non corredate dei documenti prescritti dal presente articolo. Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Non saranno prese in considerazione neppure le domande per la nomina ad Ufficiale farmacista di complemento della Regia marina, già presentate prima della data della presente notificazione. Esse dovranno essere nuovamente prodotte e documentate con le modalità e nei termini ora prescritti.

I concorrenti residenti nei territori italiani dell'Africa o nei possedimenti italiani dell'Egeo o all'Estero potranno essere ammessi al concorso presentando, entro il termine prescritto dal 1° comma del presente articolo, la sola domanda, salvo a produrre i documenti successivamente ed in ogni caso almeno cinque giorni prima della data di inizio dell'esame dei titoli da parte della Direzione generale di sanità militare marittima.

Il Ministero potrà accordare un ulteriore termine, oltre quelli indicati nel primo e nel terz'ultimo comma del presente articolo per la regolarizzazione di documenti formalmente imperfetti. Quest'ultimo termine dovrà in ogni caso scadere prima della data di inizio dell'esame dei titoli.

Art. 5.

Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati, e si riserva altresì di escludere dal concorso, senza indicarne il motivo, coloro per i quali le informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo. Inoltre, le ammissioni al concorso possono essere accordate sotto riserva, in relazione a quanto è detto nel presente articolo e nei due ultimi commi dell'articolo 4.

Art. 6.

L'idoneità fisica sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti presso il Ministero della marina o presso Autorità periferiche della Regia marina all'uopo delegate.

Art. 7.

Il Ministero della marina, in base all'art. 48 della legge 11 marzo 1926, n. 397, si riserva di richiamare in servizio di prima nomina i vincitori del concorso, per un periodo variabile dai 3 ai 6 mesi.

Art. 8.

Il Ministero della marina ha facoltà di nominare, in relazione alle esigenze del servizio, un numero maggiore di ufficiali dei gradi suindicati, entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria e secondo la graduatoria stessa.

Roma, addì 4 giugno 1941-XIX

p. *Il Ministro*: RICCARDI

Testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Regia marina, approvato con R. decreto 16 maggio 1932, n. 819.

Art. 6.

. . . .

Per conseguire la nomina ad ufficiale di complemento della Regia marina sono necessarie le seguenti condizioni:

a) essere cittadino italiano, e per gli stranieri che hanno ottenuto la cittadinanza italiana essere esenti da ogni obbligo di servizio militare nello Stato donde provengono;

b) aver compiuto il 18° anno di età, ma non aver superata l'età stabilita dalla legge sullo stato degli ufficiali per la cessazione dalla categoria degli ufficiali di complemento, avuto riguardo al grado da conferirsi;

c) essere in condizioni sociali e morali compatibili col grado di ufficiale, a giudizio insindacabile del Ministero;

d) possedere l'attitudine fisica per disimpegnare il servizio attivo;

e) gli italiani non regnicoli possono conseguire la nomina ad ufficiale di complemento in base alle norme del presente testo unico. Sulla equipollenza dei titoli di studio non conseguiti nelle scuole del Regno giudicherà, in modo insindacabile, il Ministro per la marina.

Art. 7.

La nomina ad ufficiale di complemento della Regia marina potrà non essere concessa a quei cittadini che, pur trovandosi nelle condizioni previste dal presente testo unico, non abbiano a suo tempo compiuto sotto le armi la ferma ordinaria di leva.

Art. 13.

Ufficiali farmacisti.

Possono concorrere alla nomina ad ufficiale farmacista di complemento della Regia marina i cittadini italiani che posseggano la laurea in farmacia oppure il diploma in farmacia e la laurea in chimica oppure la laurea in chimica e farmacia (vecchio ordinamento).

Al grado di maggiore può concorrere chi, oltre a possedere una delle condizioni di cui al precedente comma, sia professore ordinario, o straordinario o incaricato stabile di Università o Istituti superiori, tanto Regi quanto liberi, per l'insegnamento di una delle materie della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali relative alla laurea in chimica.

Al grado di capitano può concorrere chi da almeno 15 anni possegga una delle condizioni di cui al comma 1°, e chi, pure possedendole da un tempo minore, sia direttore di farmacia di un ospedale provinciale.

Al grado di tenente può concorrere chi sia da almeno 5 anni in possesso di una delle condizioni di cui al comma 1° e conti almeno 3 anni di esercizio professionale.

Al grado di sottotenente può concorrere chi sia in possesso di una delle condizioni di cui al comma 1° ed inoltre abbia superato l'esame di Stato prescritto per l'abilitazione all'esercizio.

Un primo esame dei titoli, che dai candidati saranno presentati per ottenere la nomina ad uno dei gradi contemplati nel presente articolo, è devoluto alla Direzione centrale di Sanità militare marittima.

Art. 25.

Gli ufficiali di complemento di qualsiasi grado che, indipendentemente dall'anzianità, siano venuti a trovarsi nelle condizioni stabilite per il conferimento normale o eccezionale di gradi superiori, giusta gli articoli 3 e 4, possono, quando siano banditi concorsi per questi ultimi gradi, partecipare ai concorsi stessi e, secondo il risultato della graduatoria, conseguire il nuovo grado.

(2721)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Avviso di rettifica

Nel concorso a 65 posti di sottocapo in prova delle stazioni, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 7 febbraio c. a., a pag. 5, punto 12, lettera *d*) dove è detto: In caso che con le categorie indicate ai punti *a*) e *b*) ecc. . . . , aggiungere *c*).

(2706)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.